

Testo unico sui diritti e le politiche per le persone con disabilità

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione riconosce, promuove e garantisce i diritti delle persone con disabilità così come enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Strasburgo nel 2007 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18.

Attraverso le proprie politiche, dispiegate in più settori, la Regione da sempre opera per diffondere una nuova cultura della disabilità fondata sul riconoscimento dei diritti della persona con disabilità, della pari dignità e delle pari opportunità promuovendo e sostenendo l'inclusione delle persone con disabilità, la promozione dell'accessibilità per tutti, l'autonomia e la partecipazione attiva nello sviluppo sociale.

Vi è la necessità di riaffermare costantemente l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Costituisce un indubbio limite a questo scopo il fatto che la disabilità sia disciplinata da più atti regionali di varia natura giuridica, legislativa e amministrativa, che determinano un contesto frammentato e contraddistinto da provvedimenti puntuali miranti a risolvere la situazione contingente ma che rendono difficile impostare politiche di lungo corso: la proposta di Testo unico sulla disabilità muove proprio dall'idea di superare questa frammentazione e unificare in un sistema organico le disposizioni normative regionali più importanti in materia di disabilità.

Lo scopo dell'intervento è quello migliorare la conoscibilità delle norme e di conseguenza l'accesso alle politiche previste in materia di disabilità attraverso il riordino delle disposizioni regionali e la creazione di una disciplina generale organica tenuto conto della eterogeneità delle fonti che caratterizza questa materia posto che il quadro normativo attuale è il risultato di più interventi adottati in momenti diversi che vengono ora unificati in questo Testo unico.

Il presente Testo unico risponde all'esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e migliorativo della normativa regionale; il riordino normativo costituisce un importante presidio del principio di legalità perchè comporta maggiore chiarezza e dunque maggiore certezza del diritto e del principio di democraticità in ragione della maggiore conoscibilità del quadro legislativo in materia di disabilità.

In termini di riordino normativo confluiscono nel Testo unico la legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità) e la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) che sono pertanto abrogate: le norme contenute in queste leggi sono riportate con gli adeguamenti alle mutate discipline intervenute nei settori dell'accertamento e dell'eliminazione delle barriere.

Ma il Testo unico presenta anche contenuti innovativi in vari ambiti.

Nel Capo I in linea con quanto sopra detto si prevedono le finalità del Testo unico e si afferma la necessità di promuovere la semplificazione delle procedure e sviluppare il sistema dell'informazione come fondamentale e strategico per garantire effettivamente alle persone con disabilità diritti, pari dignità, pari opportunità, l'inclusione nella società, accessibilità e l'autonomia che costituiscono le

finalità del Testo unico . In questa linea si pone la previsione sul linguaggio che nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali, siano utilizzati esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.

Nel Capo II per quanto concerne l'accertamento della condizione sanitaria di disabilità si riportano con gli adeguamenti alle normative intervenute le norme previste dalla legge regionale 62/2009 che pertanto viene abrogata espressamente dall'articolo 38 e si conferma la rilevanza dell'obiettivo della semplificazione delle procedure, di competenza delle Aziende unità sanitarie locali, ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), relative all'accertamento della condizione di disabilità da parte di una Commissione unica, nella quale sono rappresentate professionalità specifiche e competenze specialistiche.

Nel Capo III, dedicato ai Progetti per le persone con disabilità si ribadisce la centralità del progetto della persona con disabilità, progetto che deve essere elaborato, a seguito della presa in carico da parte dei servizi, sulla base della valutazione dei bisogni della persona, in continuità con il percorso di vita, coinvolgendo tutti gli attori nella programmazione degli interventi più appropriati, garantendo, altresì, pari accesso alle cure ospedaliere, ai servizi generali e specialistici, ai percorsi riabilitativi nonché alle prestazioni di assistenza protesica. Si afferma il ruolo importante della vita indipendente nel progetto della persona e si rinvia alle norme programmatiche regionali per l'adozione degli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n.112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

Nel Capo IV per quanto concerne l'accessibilità si riportano, con gli adeguamenti alle importanti normative intervenute, tra cui la legge regionale 65/2014, le previsioni della legge regionale 47/1991, che pertanto viene abrogata espressamente dall'articolo 38 e si conferma la rilevanza della programmazione regionale e locale degli interventi da attuare al fine dell'eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica e sensoriale, tanto negli edifici pubblici, quanto nelle civili abitazioni, attraverso azioni mirate al raggiungimento della più totale accessibilità delle persone con disabilità, con il coinvolgimento degli enti locali, anche tramite la realizzazione di progetti sperimentali.

Nel Capo V per quanto concerne la mobilità si riportano, con gli adeguamenti alle normative intervenute, le previsioni della legge regionale 47/1991, e si conferma la forte attenzione alla conformità alle normative dei veicoli destinati al trasporto pubblico delle persone con disabilità e all'adeguamento della programmazione concernente il materiale rotabile. Si introduce una azione propositiva della Regione per favorire l'utilizzo di vettori di trasporto passeggeri senza preavviso; per l'acquisto del materiale rotabile, si privilegiano i veicolo rispondenti ai requisiti legislativi e si dispone l'adeguamento degli autobus ai requisiti medesimi.

Nel Capo VI si promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo all'articolo 24 della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalla normativa statale, dallo Statuto regionale, dal presente Testo unico, dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e dai relativi regolamenti attuativi.

Nel Capo VII si prevede la promozione della partecipazione alle attività culturali e sportive delle persone con disabilità, anche al fine di consentire una piena esplicazione delle loro potenzialità, in particolare mediante la previsione di misure, concordate in via convenzionale, volte ad agevolare la presenza di accompagnatori personali nei luoghi in cui si svolgono tali attività; si prevede lo sviluppo del progetto Sporthabile del Comitato Paraolimpico e il potenziamento degli interventi

sugli impianti sportivi per l'accesso delle persone con disabilità.

Nel Capo VIII per garantire la partecipazione alle politiche regionali sulla disabilità sono introdotti il Forum per la disabilità organismo per l'incontro istituzionale delle associazioni, la Consulta regionale sulla disabilità per il confronto e le proposte politiche per la disabilità e il Centro regionale per l'accessibilità con compiti tecnici di supporto, consulenza, informazione, raccolta e elaborazione dei dati in materia di disabilità.

Nel capo IX sono contenute la norma finanziaria, la sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 86/2014, la norma transitoria e la norma abrogativa della legge regionale 62/2009 e della legge regionale 47/91 e altre norme collegate a queste.